

CONVENZIONE TRA

**Tribunale per i Minorenni di Roma**  
(di seguito denominato "Tribunale")

E

**Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre**  
(di seguito denominato "Dipartimento")

**"Realizzazione di tirocini curriculare presso il Tribunale per i Minorenni di Roma da parte di studenti e laureati dei corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre"**

Il **Tribunale per i Minorenni di Roma**, con sede in via dei Bresciani n. 32, 00186 Roma, legalmente rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Lidia Salerno, nata a Napoli (NA) il 05/09/1957,

di seguito denominato "Tribunale"

E

Il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre** (C.F. 04400441004), con sede in via Ostiense n. 161, 00154 Roma, rappresentata dal Direttore, prof. Antonio Carratta,

di seguito denominato "Università"

**Visto** l'art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

**Visto** il d.m. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196";

**Vista** la Convenzione Quadro tra il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 27 gennaio 2016;

**Vista** la circolare del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi dell'8 novembre 2016 "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione";

**Viste** le Linee-guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

**Considerato** che la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, varata in attuazione delle Linee guida, esclude l'applicabilità delle stesse ai tirocini curriculari;

**Considerato** altresì che il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre è interessato a potenziare i rapporti di collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Roma.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di tirocini curriculari presso il Tribunale, da parte di studenti/laureati/dottorandi (in numero massimo di 8 all'anno) dei corsi di studio del Dipartimento, allo scopo di agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

### Art. 2

Ciascun progetto di tirocino può essere attivato su richiesta del **Dipartimento di Giurisprudenza** attraverso la proposizione di candidature di propri studenti (o laureati e dottorandi), ovvero attraverso la proposizione di offerte di tirocino da parte del Tribunale. Le due Parti individueranno, ciascuno nel proprio ambito, un Referente per lo svolgimento di attività di analisi e di coordinamento dell'attività formativa.

### Art. 3

Ciascun progetto di tirocino (dalla durata variabile da 6 a 18 mesi) dovrà contenere la descrizione dell'attività formativa offerta dall'Ufficio ospitante, l'anagrafica del tirocinante, del tutor universitario e del tutor designato dal Tribunale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata del periodo di tirocino, nonché gli estremi identificativi della copertura assicurativa di cui al successivo art. 4.

### Art. 4

Lo svolgimento del tirocino non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte del Soggetto Ospitante.

Il **Dipartimento di Giurisprudenza** assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato – codice posizione INAIL 3144) nonché per la responsabilità civile. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel progetto formativo purché preventivamente autorizzate.

### Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocino formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite;
- attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro.

Al riguardo il tirocinante dovrà ottemperare alle disposizioni recate dai codici etici in vigore presso l'Amministrazione ed alle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione. L'attività di formazione del tirocinante sarà seguita e controllata dal tutor del Tribunale, responsabile per l'attuazione del progetto.

Il tutor del Tribunale dovrà segnalare tempestivamente al tutor universitario del **Dipartimento di Giurisprudenza** ogni spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocino, compresi gli eventuali viaggi di trasferimento nell'ambito delle attività oggetto di tirocino, trasmettendo la necessaria documentazione, per conoscenza, anche al Referente del Tribunale.

### **Art. 5 bis**

Le parti convengono che il Tribunale può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ciascun anno, nel rispetto delle normative vigenti ed entro il numero massimo stabilito dalla presente Convenzione. Ai fini dei criteri di selezione degli aspiranti tirocinanti è richiesto, in ogni caso, il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 156 (c.d. "specchiata moralità"). Il Tribunale si riserva di effettuare le necessarie verifiche prima dell'inizio del tirocinio stesso.

### **Art. 6**

Al termine del tirocinio, il Tribunale rilascerà al tirocinante - che avrà completato almeno il 70% del periodo di tirocinio – un'attestazione dell'attività svolta.

Ai tirocini curriculari di cui alla presente convenzione preferenziale non si applica la normativa di cui all'art. 37, commi 4, 5 ed 11, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e di cui all'art. 73, commi 12 e ss., del D.L. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come novellato dagli artt. 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

### **Art. 7**

Il tirocinio curriculare non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.

Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità e ai risultati del tirocinio.

In ogni caso, la presente Convenzione non comporta alcun onere – diretto o indiretto – a carico della struttura ospitante e/o dell'Amministrazione giudiziaria.

### **Art. 8**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D.lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

Le Parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

### **Art. 9**

La presente convenzione, produttiva di effetti dalla sua sottoscrizione digitale a norma dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha durata di tre anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti, non essendo previste clausole di rinnovo automatiche. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

La convenzione produrrà comunque effetti fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa.

### **Art. 10**

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare che il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

### **Art. 11**

In virtù di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della circolare del Ministero della Giustizia dell'8 novembre 2016, di cui in premessa, il Tribunale provvederà a trasmettere la presente convenzione al Ministero ai fini dell'autorizzazione.

### **Art. 11 bis**

La presente convenzione comporta l'esclusione di ogni possibilità di rivalsa da parte dei soggetti stipulanti l'accordo nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta in ufficio.

Ai sensi dell'art. 6 della Circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, prot. DOG. N. 199613.U del 12/09/23, sono causa di scioglimento della presente convenzione le seguenti fattispecie:

l'ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individuano nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;

si manifesta il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;

il Ministero della giustizia comunica all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

È previsto, in tutti i casi di scioglimento del rapporto, l'esclusione della possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore.

La presente convenzione esclude che l'Amministrazione possa assumere qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

È esclusa la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni.

**Art. 12**

L'imposta di bollo viene assolta, a cura dell'Università, in modo virtuale ai sensi dell'art.7 del DM 23 gennaio 2004.

Le spese di registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte che ne fa richiesta ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Roma, \_\_\_\_\_

Per il Tribunale per i Minorenni di Roma  
La Presidente

Per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre  
Il Direttore